

Audizione informale sulle proposte di legge C. 294 Meloni, C. 310 Meloni e C.1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale

XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera

Tito Boeri, INPS

11 ottobre 2018

Il nostro sistema previdenziale si regge su equilibri molto delicati. Il patto intergenerazionale di cui l'Inps è garante deve essere finanziariamente sostenibile e percepito come equo da chi lo alimenta versando i propri contributi. Così come non possiamo permetterci incrementi ulteriori del nostro debito pensionistico rispetto a quelli associati al crollo delle nascite e al calo dell'immigrazione regolare, non possiamo neanche introdurre nuove disparità di trattamento, soprattutto dopo una crisi profonda come quella che ha attraversato il nostro Paese negli ultimi 10 anni. I disegni di legge oggetto dell'esame di questa Commissione affrontano questa seconda dimensione di sostenibilità, riguardante le iniquità percepite da chi sottoscrive il patto generazionale.

L'equità del metodo contributivo

I lavoratori che con i loro contributi pagano ogni giorno le pensioni a chi si è ritirato dalla vita attiva vogliono essere rassicurati sul fatto che questi contributi si tradurranno domani in prestazioni pensionistiche proporzionate ai loro accantonamenti obbligatori. Vogliono anche sapere che lo stesso metodo verrà applicato a chi sta andando adesso in pensione e, possibilmente, anche a chi è già andato. Questa consapevolezza incoraggia al versamento dei contributi. La lotta all'evasione contributiva che il nostro Istituto ha condotto in questi anni con notevole successo (1,5 miliardi di contributi evasi accertati solo nell'ultimo anno), ha trovato supporto nella campagna per far conoscere, anche attraverso strumenti come le cosiddette "buste arancioni", le regole del sistema pensionistico contributivo destinato, prima o poi, a riguardare tutti i lavoratori del nostro Paese. Chi ha simulato sul sito dell'Istituto la propria pensione futura ha avuto modo di valutare con riferimento al proprio caso individuale la relazione fra contributi versati e prestazioni posta in essere dal regime introdotto gradualmente in Italia a partire dal 1996.

Il 95% delle pensioni oggi erogate, tuttavia, non applica integralmente il metodo contributivo. In aggiunta alla parte correlata alla contribuzione versata, le prestazioni in essere applicano il metodo retributivo e contengono una rilevante componente assistenziale o di privilegio. A scanso di equivoci cerchiamo di chiarire cosa intendiamo con ciascuno di questi termini.

La componente **contributiva** segue un principio assicurativo: la rendita percepita è il risultato del risparmio accumulato durante la fase precedente della vita. Al momento dell'andata in pensione, il valore attuale della pensione che verrà percepita *per la durata attesa di vita* (con eventuali altre rendite collegate ad essa, come le pensioni di reversibilità) deve essere uguale al valore del risparmio accumulato col pagamento dei contributi.

La componente **assistenziale** indica quella parte di rendita vitalizia che la collettività assegna a chi ne ha bisogno quando i contributi non sono sufficienti a garantirsi un reddito tale da permettere al

nucleo familiare di superare le condizioni di indigenza. Per queste ragioni tale quota dovrebbe prendere in considerazione le condizioni complessive, economiche e patrimoniali, della famiglia del pensionato anziché quelle del singolo beneficiario.

La terza componente delle pensioni oggi erogate, la porzione di **privilegio**, viene in genere stabilita in modo arbitrario dal decisore politico a vantaggio di alcune specifiche categorie di contribuenti. Pone in essere prestazioni superiori a quelle giustificate dai contributi versati e dal calcolo attuariale, senza che possano essere richiamati principi di tipo assistenziale, trattandosi di prestazioni anche molto al di sopra del reddito medio. Data la sua arbitrarietà, è fondamentale che questa componente di privilegio delle pensioni sia del tutto trasparente. Si sappia, cioè, chi percepisce trattamenti di privilegio e in quale misura. E' quanto il nostro Istituto ha cercato di documentare dal 2015 in poi nell'ambito dell'operazione "Inps a porte aperte".

Nella sezione "Inps a porte aperte" del sito abbiamo infatti documentato l'entità del "privilegio" per diverse categorie di lavoratori. In particolare, abbiamo analizzato i trattamenti riservati a 17 diverse categorie di lavoratori, appartenenti sia alla gestione pubblica (militari, prefetti, magistrati, professori universitari, personale della carriera diplomatica, personale della carriera prefettizia e componenti delle autorità amministrative indipendenti), che alla gestione privata (dirigenti iscritti al fondo ex Inpdai, ferrovieri, telefonici, elettrici, commercianti, lavoratori del comparto volo, clero, lavoratori dello spettacolo, personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, sportivi professionisti). Sono stati inoltre messi in luce i privilegi concessi ai sindacalisti. I grafici allegati a questa audizione documentano l'entità delle deviazioni dal regime contributivo di alcuni dei diversi casi (le schede complete sono disponibili sul sito INPS nella sezione [Dati, ricerche e bilanci / Operazione porte aperte](#)). In particolare le aree blu mostrano di quanto siano più alte le pensioni oggi erogate rispetto a quelle che sarebbero state erogate con il metodo contributivo (in verde). Questi privilegi, bene sottolineare, si trovano non solo nei trattamenti più elevati.

In alcuni casi, come si vede, la deviazione è molto pronunciata. Nel caso dei commercianti, ad esempio, quasi il 50% delle pensioni erogate, in caso di ricalcolo contributivo, subirebbe una decurtazione uguale o superiore al 40%.

Queste deviazioni sono dovute non solo ad una valorizzazione particolarmente favorevole dei versamenti contributivi, ma anche e soprattutto alla possibilità offerta ad alcuni di ricevere la pensione molto presto (ci sono trattamenti erogati a partire dai 33 anni di età!) senza alcuna correzione attuariale che tenga conto della speranza di vita residua, vale a dire della durata prospettica del vitalizio. Questa seconda componente del trattamento di privilegio (la mancata correzione attuariale degli importi della pensione) è quella più rilevante in moltissimi casi. Come si evince dai grafici, la deviazione fra contributivo e trattamenti in essere è più marcata in corrispondenza di età più basse alla decorrenza. Se guardiamo ad esempio i grafici relativi alle pensioni erogate dal fondo ferrovieri o telefonici (grafici 1 e 2) notiamo come, in casi di decorrenza anteriore ai 57 anni la deviazione dalla pensione contributiva è nettamente più marcata mentre scompare quasi per le pensioni erogate dopo i 65 anni di età.

Il perché delle correzioni attuariali

Mentre la parte contributiva e quella assistenziale delle pensioni esprimono la restituzione dei contributi versati e la copertura di bisogni essenziali, la componente di privilegio è frutto, come si

è detto, di una scelta arbitraria che può essere rimessa in discussione, soprattutto in presenza di un debito pubblico molto elevato e della necessità di devolvere risorse ad impieghi maggiormente meritori. Questo legittima la proposta di legge 1071 oggi in discussione, che riprende l'idea, propria del rapporto "Non per cassa, ma per equità" elaborato dall'Istituto nella primavera del 2015, di procedere a correzioni attuariali delle quote retributive al di sopra di un certo importo. In "[Non per Cassa ma per equità](#)", si era proposto un meccanismo di correzione attuariale che applicava alle quote retributive i coefficienti di trasformazione applicati alle quote contributive.

La correzione attuariale, utilizzata anche nel ddl Molinari-D'Uva, è ottenuta moltiplicando la quota retributiva della pensione per il rapporto tra il coefficiente di trasformazione proprio dell'età alla decorrenza e quello dell'età della pensione di vecchiaia rideterminata in base alla speranza di vita nell'anno di pensionamento. Prendiamo l'esempio di un lavoratore andato in pensione nel 2011 a 60 anni con una quota retributiva della pensione mensile paria 10.000 euro. In quell'anno, l'età di pensione di vecchiaia era pari a 65 anni, per gli uomini, e 60 anni per le donne ma, in base alla speranza di vita, l'età di uscita per la vecchiaia avrebbe dovuto essere 66 anni per tutti. Questo lavoratore subirebbe quindi una penalizzazione pari al 16,37%, calcolata moltiplicando 10.000 al rapporto tra il coefficiente di trasformazione dei 60 anni (4,532%) e quello dei 66 anni (5,419%):

$$\text{Quota mensile della pensione retributiva ricalcolata: } 10.000 * \left(\frac{4,532}{5,419} \right) = 8.363$$

La correzione apportata alla quota retributiva intende evitare di premiare chi è andato in pensione prima rispetto a chi si è ritirato più tardi dalla vita attiva. Un semplice esempio può chiarire il significato equitativo di questa correzione. Supponiamo di avere due individui con uguale anzianità assicurativa e contributiva e medesima retribuzione media pensionabile e la cui unica differenza è relativa all'età di accesso alla pensione. Secondo le regole del retributivo, avranno entrambi la stessa pensione mensile, ma chiaramente chi è andato prima in pensione avrà un trattamento pensionistico molto più favorevole di chi si è ritirato dopo perché percepirà la pensione più a lungo di chi è andato in pensione più tardi. La correzione attuariale serve proprio a evitare queste asimmetrie di trattamento.

La correzione attuariale, quindi, non incide sul sistema di regole e di calcolo della pensione vigente nei vari periodi né agisce, con logica retroattiva, sul "diritto a pensione" ma si limita ad applicare alle quote retributive il coefficiente di trasformazione che è inversamente commisurato alla durata prevedibile della pensione. In questo modo la correzione attuariale elimina la distorsione propria del metodo retributivo sotto il profilo dell'equità inter ed intragenerazionale.

Perché non applicare un completo ricalcolo contributivo dei trattamenti in essere, anziché limitarsi a una semplice correzione attuariale degli importi calcolati col metodo retributivo? La risposta è stata fornita dall'Istituto nel corso di una audizione presso la Commissione Lavoro della Camera nel marzo del 2016 ([10 marzo 2016](#) e seguito il [15 marzo 2016](#)), cui rimando anche per un commento più puntuale alla proposta di legge C. 310. Il fatto è che le informazioni di cui oggi l'Inps dispone sono quelle che nel tempo, erano necessarie per il calcolo della pensione. Fino al 1992, per calcolare la pensione di un dipendente pubblico era, ad esempio, sufficiente sapere il numero di anni di contribuzione e *l'ultimo stipendio*. Ne consegue che l'Istituto, per alcune categorie di

lavoratori, non dispone di tutta la storia contributiva necessaria per il ricalcolo contributivo della pensione.

Sin qui la ratio delle correzioni attuariali contemplate nel rapporto “Non per cassa, ma per equità” e riprese dal ddl 1071. Ci sono, tuttavia, due differenze fondamentali tra la proposta elaborata tre anni fa all’Inps e l’intervento previsto dal ddl 1071 oggi in discussione, oltre a molte altre questioni di dettaglio di una certa importanza.

La prima differenza è che “Non per cassa ma per equità” proponeva un pacchetto di misure che comportavano una significativa riduzione del debito pensionistico e acceleravano la transizione al sistema contributivo. Quindi le correzioni attuariali di trattamenti in essere rappresentavano un contributo alla riduzione del debito e, al contempo, andavano nella stessa direzione delle misure previste per tutte le generazioni successive. In altre parole si trattava di un’operazione di equità intra e intergenerazionale che legittimava il contributo richiesto anche a chi era già in pensione, come un contributo di solidarietà sulle pensioni elevate che non colpiva nel mucchio come in passato, ma chiedeva di più a chi aveva avuto di più *in rapporto a quanto versato*. Non c’era alcun intento punitivo in questa operazione, nessuna colpa da espiare o rinfacciare alle persone interessate, ma solo un’opera di armonizzazione che guardava tanto all’avanti che all’indietro, un’opportunità che veniva offerta a tutti di rimediare a privilegi concessi nel passato da un decisore politico poco lungimirante. Se c’era una responsabilità da attribuire, la colpa era di quest’ultimo, non certo dei beneficiari che si erano viste applicate regole di favore.

Il disegno di legge 1071 viene, invece, presentato come parte integrante di un pacchetto di misure, destinate prevedibilmente ad aver un iter di approvazione molto più rapido di un ddl, che vanno in direzione diametralmente opposta. Gli interventi sul sistema pensionistico contemplati nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza aumentano in modo consistente il debito pensionistico e permettono lo stesso tipo di uscite anticipate che il ddl qui discusso vuole sottoporre a correzione attuariale senza prevedere alcuna penalizzazione. Insomma, con una mano, si reintroducono nel nostro ordinamento le pensioni di anzianità che, con l’altra mano, si ridimensionano con la correzione attuariale. Se a questa singolare dissociazione dovesse corrispondere anche una differenza nei tempi di approvazione dei due provvedimenti – la reintroduzione delle pensioni di anzianità e la correzione attuariale dei trattamenti in essere – si correrebbe il rischio di spingere molti lavoratori a ritirarsi dalla vita attiva per poi, successivamente, tagliare le prestazioni loro appena concesse, magari avendo loro imposto di non lavorare (almeno regolarmente) dopo l’uscita anticipata. Se, invece, il ddl D’uva - Molinari dovesse operare solo sulle prestazioni oggi in essere, esonerando dalla sua applicazione le nuove pensioni di anzianità ripristinate in Legge di Bilancio, si introdurrebbero nuove stridenti asimmetrie di trattamento nel nostro sistema pensionistico. Il tutto mentre ci si propone, come declamato nell’introduzione al ddl D’Uva Molinari, di ridurre le iniquità del nostro sistema pensionistico e le sue “forti disequaglianze intergenerazionali”.

La combinazione di ddl 1071 e reintroduzione del sistema delle quote senza correzioni attuariali comporta non già una riduzione dei privilegi concessi dal nostro sistema pensionistico rispetto ai contributi versati, ma, semplicemente, uno spostamento del privilegio esistente da una categoria di pensionati ad un'altra. Il decisore politico, oggi come in passato, sembra intenzionato ad operare a vantaggio di alcune specifiche generazioni e tipologie di contribuenti a danno di altre. La

dimensione dei due provvedimenti è peraltro incomparabile: la reintroduzione delle quote comporta costi da 60 a 70 volte superiori all'importo dei risparmi ottenuti con il cosiddetto intervento sulle pensioni d'oro. La redistribuzione operata dal pacchetto nel suo complesso avrà perciò il segno del provvedimento che reintroduce le quote piuttosto che quello del ddl D'Uva e Molinari. Vediamo comunque di analizzare entrambi i profili distributivi onde fornirvi ulteriori informazioni utili per le vostre decisioni.

Il profilo distributivo del ddl 1071 e del ripristino delle quote

Il disegno di legge d'iniziativa dei deputati D'Uva e Molinari, secondo le nostre stime e solo dopo alcuni accorgimenti tecnici puntuali che vi faremo avere nei prossimi giorni, potrebbe portare ad una riduzione della spesa pensionistica inferiore ai 150 milioni l'anno. Si raggiungerebbe questa cifra solo se le soglie oltre le quali operare la correzione attuariale fossero determinate con riferimento al reddito pensionistico complessivo anziché all'importo della singola pensione e se nell'operazione venisse incluso il cumulo delle diverse pensioni (come proposto in "Non per cassa, ma per equità"). Queste modifiche, inoltre, migliorerebbero il profilo distributivo dell'operazione.

Le correzioni attuariali intervengono su di una platea ristretta (meno di 30.000 persone) e operano, in tre casi su quattro, sulle pensioni di anzianità in essere. Nel 95% dei casi si tratta di uomini. La quota di ex-lavoratori pubblici è superiore a quella dei lavoratori privati sebbene gli ex-pubblici dipendenti rappresentino solo il 18% dei pensionati italiani. La riduzione massima applicata è del 23%, mentre la riduzione media è pari all'8%.

Il ripristino di quota 100, invece, premia quasi in 9 casi su 10 gli uomini, quasi in un caso su tre persone che hanno un trattamento pensionistico superiore a quello medio degli italiani (e un reddito potenzialmente ancora più alto, se integrato da altre fonti di reddito). Si tratta nel 40% dei casi di dipendenti pubblici che, in un caso su 5, hanno trattamenti superiori ai 35.000 euro all'anno (in più di un caso su 10, superiore ai 40.000 euro).

Si noti che c'è una sovrapposizione importante fra la platea interessata dalle quote e quella investita dalla correzione attuariale. Solo nel 2019, l'introduzione di quota 100 (62 anni e 38 di contributi) potrebbe interessare circa 4.700 persone con pensioni di importo superiore a 90.000 euro annui e soggette alla correzione attuariale nel caso il ddl 1071 diventasse legge dello Stato. In altre parole, questi lavoratori, da un lato, verrebbero spinti al pensionamento (a volte anche involontariamente), e, dall'altro, si vedrebbero, di lì a poco tempo, tagliare le prestazioni loro appena concesse. Consiglierei perciò vivamente a questa Commissione di esaminare i disegni di legge sottoposti alla nostra attenzione assieme ai provvedimenti che confluiranno nella Legge di Bilancio.

Riguardo l'implementazione pratica del ddl Molinari-D'Uva è infine importante sottolineare, con particolare riferimento alla Gestione esclusiva dei dipendenti pubblici, che le informazioni relative alle quote di pensione dovranno essere acquisite direttamente dalle Amministrazioni pubbliche che hanno adottato il provvedimento di liquidazione della pensione. Data questa necessità, in assenza di norme che vincolino le amministrazioni pubbliche in modo cogente a rilasciare queste informazioni all'Istituto, si potranno verificare significativi ritardi nelle attività di correzione attuariale, non imputabili all'Istituto che in questi casi è ordinatore secondario di spesa. Inoltre, per alcune migliaia di soggetti appartenenti a gestioni che sono negli anni confluite nell'Inps, al

fine di individuare con certezza la quota retributiva di queste pensioni, sarà necessario risalire ai fascicoli cartacei degli individui, operazione che potrebbe richiedere alcuni mesi.

Le pensioni dei sindacalisti

Alcuni dei ddl in discussione affrontano il trattamento pensionistico dei sindacalisti nel tentativo di ridurre le iniquità messe in luce nell'operazione Porte Aperte.

Per i sindacalisti, la normativa prevede la possibilità di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal 1° dicembre 1996, una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa. Con le stesse modalità le organizzazioni sindacali hanno, inoltre, facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli importi corrisposti ai lavoratori collocati in distacco sindacale, con diritto a retribuzione da parte dell'ente datore di lavoro. Questa contribuzione aggiuntiva deve essere utilizzata per integrare ai fini pensionistici la retribuzione di base, oggi valorizzata nel sistema retributivo con le cosiddette quota A e quota B in base al periodo di riferimento.

Per talune gestioni la retribuzione pensionabile presa a base di riferimento per la "quota A" della pensione non solo è diversa dalla "quota B" della pensione, ma è parametrata su un periodo di riferimento ridotto rispetto a quello che è stabilito per la generalità dei lavoratori. In particolare, per gli iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile per la quota A non solo è determinata dalle voci c.d. fisse e continuative ma è parametrata all'ultimo stipendio. In queste condizioni un repentino innalzamento – nell'ultimo periodo – di tali voci includendo anche la contribuzione aggiuntiva versata per l'attività sindacale, determina un innalzamento ingiustificato della pensione realizzando, di fatto, una sperequazione tra dipendenti pubblici non sindacalisti e dipendenti pubblici sindacalisti con contribuzione aggiuntiva.

Tale situazione sembra andare anche al di là anche delle intenzioni del legislatore che aveva previsto la possibilità della contribuzione aggiuntiva, ma prevedendola ad integrazione esclusivamente della quota B della pensione.

La medesima impostazione vale anche per tutte le altre gestioni che hanno una quota A disciplinata diversamente dalla quota B ed in particolare per i fondi sostitutivi degli ex telefonici ed ex elettrici, per il fondo volo o nei confronti degli ex autoferrotranvieri. Per tutti costoro, quindi, è giusto prevedere che la contribuzione aggiuntiva, non avendo i caratteri della fissità e continuità, venga valorizzata in quota B.

Tuttavia, il ddl 1071 va ben oltre in quanto estende questa operazione anche alle gestioni incluse nell'Assicurazione Generale Obbligatoria venendo così a porre in essere una penalizzazione dei sindacalisti rispetto agli altri lavoratori.

Una delle proposte di legge (C. 294) propone l'eliminazione *tout court* della possibilità di versare la contribuzione aggiuntiva ai sindacalisti. Ma la contribuzione aggiuntiva è rivolta a garantire, al lavoratore in aspettativa sindacale, il recupero sulla retribuzione pensionabile del quantum perso a causa della mancata valorizzazione degli emolumenti legati, in senso ampio, agli incrementi di produttività sul posto occupato prima del distacco. Queste componenti non possono per legge

essere inserite nella retribuzione del sindacalista durante il periodo di distacco. Abolire completamente la possibilità di versare la contribuzione aggiuntiva rischierebbe pertanto di disincentivare l'attività sindacale e, di conseguenza, di indebolirne l'efficacia.

Anche in questo caso, dunque, per correggere una stortura, se ne crea un'altra di segno opposto.

Per ridurre davvero le iniquità del sistema vigente, basterebbe considerare la contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti come una componente né fissa, né continuativa e pertanto escludere che possa essere inserita nella quota A nelle gestioni esclusive e sostitutive.

Considerazioni conclusive

I ddl oggetto dell'esame di questa Commissione operano per lo più redistribuzioni in senso opposto a quelle annunciate nella Nota di Aggiornamento del DEF. Bene che ne tengano conto perché saranno gli interventi prospettati nel NADEF a determinare il profilo distributivo del pacchetto pensionistico nel suo insieme. Questo porterà ad avvantaggiare soprattutto gli uomini, con redditi medio alti e i lavoratori del settore pubblico. Penalizzate invece le donne tradite da requisiti contributivi elevati (quando hanno carriere molto più discontinue degli uomini), e dall'aver dovuto subire sin qui, con l'opzione donna, riduzioni molto consistenti dei trattamenti pensionistici, quando ora per lo più gli uomini potranno andare in pensione prima senza alcuna penalizzazione.

Pesanti i sacrifici imposti anche ai giovani su cui pesa in prospettiva anche il forte aumento del debito pensionistico. Non possiamo, infatti, in questa sede esimerci dal lanciare un campanello d'allarme riguardo alla scelta di incoraggiare più di 400.000 pensionamenti aggiuntivi proprio mentre si avviano al pensionamento le generazioni dei baby boomers e il numero di contribuenti tende ad assottigliarsi. E' un'operazione che fa aumentare la spesa pensionistica mentre riduce in modo consistente i contributi previdenziali anche nel caso in cui ci fosse davvero, come auspicato dal governo, una sostituzione uno a uno tra chi esce e chi entra nel mercato del lavoro. Il lavoro dell'istituto per raccogliere fondi da imprese e lavoratori per pagare le pensioni in essere sarebbe fortemente indebolito nel caso venissero varate misure di condono contributivo, che hanno il duplice effetto di diminuire le entrate ed aumentare le uscite. Il rischio allora è quello di minare alle basi la solidità del nostro sistema pensionistico. Uscite consentite con un minimo di 38 anni di contributi e 62 di età oppure abolendo l'indicizzazione alla speranza di vita dei requisiti contributivi minimi per la pensione anticipata (a tutte le età) portano ad un incremento dell'ordine di 100 miliardi del debito pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future e, già nel 2021 a un incremento ulteriore (oltre la famosa gobba) di circa un punto di pil della spesa pensionistica.

Se lo spirito che anima le proposte qui presentate è quello di correggere per quanto possibile le iniquità più stridenti ereditate da chi in passato ha costruito il consenso concedendo privilegi a categorie di elettori, questo stesso principio deve essere applicato anche in avanti, pensando alle generazioni future. Oggi si è parlato di privilegi. Non vorremmo che un domani qualcuno dovesse considerare il fatto stesso di percepire una pensione come un privilegio.

APPENDICE B: RICALCOLO CONTRIBUTIVO – “INPS A PORTE APERTE”

I grafici qui di seguito si possono trovare sul sito Inps, nella sezione “Inps a porte aperte”

Grafico 1 - Fondo Pensioni Personale Addetto ai Pubblici Servizi di Telefonia

Pensioni con decorrenze 2000 - 2014
Confronto calcolo retributivo /contributivo
importo lordo mensile al 1.1.2015




Grafico 2 - Fondo Speciale Ferrovie dello Stato S.P.A. (FS)

Pensioni con decorrenze 2000 - 2014
Confronto calcolo retributivo /contributivo
importo lordo mensile al 1.1.2015




Grafico 6 - Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS): il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

CTPS comparto Difesa e Sicurezza - Pensioni con decorrenza 2010 - 2015
Confronto calcolo retributivo /contributivo
importi medi mensili al 1.1.2015




Grafico 7 - Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) dei Magistrati

CTPS Comparto Magistrati - Pensioni con decorrenza 2005-2015
Confronto calcolo retributivo/contributivo
importi medi mensili all' 1.1.2015




Grafico 10 - Gestione degli esercenti attività commerciali

Gestione Commercianti - Pensioni con decorrenze 2000 - 2014
Confronto calcolo retributivo /contributivo
importo lordo mensile al 1.1.2015




Grafico 11 - Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea

Fondo Volo- Pensioni con decorrenze 2000 - 2014
Confronto calcolo retributivo /contributivo
importo lordo mensile al 1.1.2015

